

Nota di Redazione

Per mero errore materiale il testo della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 49-6241, è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale in modo difforme dal testo deliberato.

La summenzionata deliberazione sarà ripubblicata in modo corretto sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 1 febbraio 2018.

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 49-6241

Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. DGR n. 21-5075 del 22 maggio 2017. Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale". Ridefinizione termini degli obiettivi.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'articolo 10 dello Statuto regionale che riconosce e promuove tra i principi fondamentali il diritto all'abitazione.

Visto altresì l'articolo 11 dello Statuto regionale che tra i diritti sociali richiama il diritto alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, oltre a prevedere che l'azione regionale sia orientata alla rimozione delle cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.

Rilevato che il diritto all'abitazione delle fasce più deboli della popolazione è tutelato dalla Regione Piemonte, sia attraverso l'incremento e il mantenimento del patrimonio di edilizia sociale con la concessione di appositi finanziamenti, sia attraverso l'attuazione, in modo uniforme sul territorio regionale, delle disposizioni previste dalla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale", avvalendosi dell'attività svolta dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), enti ausiliari della Regione, a cui è affidato il compito di attuare e gestire il patrimonio di edilizia sociale.

Considerato che l'articolo 1, comma 1 bis, della l.r. 3/2010 prevede che la Regione svolga l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale.

Ritenuto che la promozione dell'edilizia sociale necessiti di imprescindibili momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e coordinamento delle azioni tra gli enti interessati, in armonia con il principio di leale collaborazione.

Considerato in particolare che l'articolo 38, comma 1, della l.r. 3/2010 assegna alla Giunta regionale, al fine dell'esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento, il compito di promuovere iniziative di indirizzo e impulso nei confronti delle ATC.

Tra le iniziative idonee ad assicurare il perseguimento dei principi fondamentali previsti dallo Statuto regionale nonché l'espletamento delle funzioni di impulso poste in capo alla Giunta regionale dalla l.r. 3/2010, può essere compresa la definizione di obiettivi annuali o pluriennali da attribuire alle ATC anche in forma differenziata in relazione al contesto;

Con deliberazione della Giunta regionale n. 21-5075 del 22 maggio 2017 sono state definite le Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale" per le ATC del Piemonte attraverso l'individuazione di obiettivi da raggiungere nei termini indicati nell'allegato A alla medesima deliberazione;

Gli obiettivi sono stati definiti anche a seguito dei tavoli di confronto intervenuti con i Presidenti e i direttori generali delle ATC a partire dal mese di luglio 2016, sono stati illustrati e condivisi dai Presidenti e dai Direttori nell'incontro del 17 maggio 2017, e sono relativi:

- all'attuazione dei programmi di investimento nei termini stabiliti, in considerazione del fatto che la regolare realizzazione e rendicontazione riveste funzione strategica per la programmazione dei futuri investimenti e consente l'allocazione delle risorse concesse nelle corrette annualità di scadenza delle obbligazioni esigibili (obiettivi da 1 a 6);
- all'incremento della capacità di incasso necessaria per favorire e rafforzare gli equilibri di bilancio delle ATC, anche in considerazione delle indicazioni emerse dall'attività di revisione straordinaria dei bilanci e dei piani di rientro approvati dalla Giunta regionale, nonché al costante monitoraggio e controllo dell'andamento economico finanziario anche attraverso la facoltà prevista dall'articolo 38, comma 8, della l.r. 3/2010 (obiettivo 7) ;
- alla realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 individuando nel contempo le funzioni e le attività da esercitare in modo unitario a livello regionale, in coerenza con le disposizioni statali in materia e ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali (obiettivo 8);
- al completamento del percorso di razionalizzazione delle attività e funzioni esercitate dal personale delle ATC accorpate ai sensi della l.r. 11/2014, per le sinergie, il miglioramento dell'efficacia gestionale e il contenimento dei costi realizzabili (obiettivo 9);
- alla mappatura e all'accessibilità per la Regione delle informazioni presenti nei sistemi informativi delle ATC necessaria per lo svolgimento delle funzioni regionali di programmazione strategica, oltre che per la simulazione di un nuovo modello di sostegno degli assegnatari più vulnerabili (obiettivo 10);
- a consentire l'individuazione di buone pratiche attraverso il monitoraggio di procedure applicative in atto in ambiti territoriali circoscritti, da promuovere a livello regionale nell'ottica dell'omogeneità delle procedure e di riequilibrio di eventuali disuguaglianze ricadenti sugli assegnatari (obiettivo 11).

In osservanza del principio di leale collaborazione tra Enti, gli obiettivi, come previsto dal punto 2) del dispositivo della citata DGR n. 21-5075 del 22 maggio 2017, sono stati oggetto di ulteriore momento di confronto e analisi con le ATC in data 29 settembre 2017, propedeutico al riscontro da parte delle ATC, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 31, comma 8 della l.r. 3/2010, dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2017 e del loro utilizzo anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 56 della l.r. 3/2010,;

In detto incontro sono stati esposti i dati rilevati dalla Regione alla scadenze previste dall'allegato A della DGR n. 21-5075 del 22 maggio 2017, sono state valutate le criticità rilevate e le possibili azioni da intraprendere per il pieno raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti; con successive note dette azioni sono state richieste dalle ATC interessate.

Ritenute accoglibili le seguenti proposte di assestamento degli obiettivi presentate dalle ATC del Piemonte ai sensi del punto 2) del dispositivo della DGR n. n. 21-5075 del 22 maggio 2017, anche in considerazione della novità rappresentata dall'adozione delle Linee di indirizzo e programmazione:

- esclusione dall'obiettivo n. 5 degli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza della preesistente ATC di Asti in considerazione delle problematiche emerse a seguito di alcune segnalazioni all'autorità giudiziaria;

- differimento al 31 dicembre 2017 dei termini previsti per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 “Norme in materia di edilizia sociale”.

Vista la legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 “ Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3”.

Dato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di modificare l'allegato A “Linee di indirizzo e programmazione alle Agenzie territoriali per la Casa del Piemonte” della deliberazione della Giunta regionale n. n. 21-5075 del 22 maggio 2017 differendo al 31 dicembre 2017 i termini previsti per il raggiungimento degli obiettivi annuali ed escludendo dall'obiettivo n. 5 gli interventi ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della preesistente ATC di Asti.

2) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione si configurano quali atti di indirizzo e programmazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis e ai fini e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 “Norme in materia di edilizia sociale” per le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, enti ausiliari della Regione, assegnati ai Presidenti delle Agenzie medesime;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

(omissis)